

Allegato "B" all'atto rep. n. 77615/38658

STATUTO

Titolo I

Costituzione, scopi e finalità sociali

Art. 1

L'associazione di promozione sociale denominata "**Associazione Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Pordenone - A.P.S.**" in sigla "SOM-SI - APS" opera ai sensi dell'art 14 e seguenti del Codice civile e dell'art. 35 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), nonché delle altre norme tempo per tempo vigenti in materia.

L'Associazione fu fondata l'8 dicembre 1866, come "*Società Operaia di Mutuo Soccorso e Istruzione di Pordenone*" e fu giuridicamente riconosciuta dal Tribunale di Pordenone il 24 maggio 1889 a norma della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modificazioni.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito della propria autonomia, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:

- attività culturali di interesse sociale (art. 5, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 117/2017);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art. 5, co. 1, lett. f) del D.Lgs. 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, co. 1, lett. i) del D.Lgs. 117/2017).

L'associazione ha durata illimitata.

La sua struttura sociale e le modalità di partecipazione e adesione sono regolate secondo le norme del presente Statuto e dei Regolamenti Interni e, per i relativi ambiti applicativi, alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 2

L'Associazione:

- si ispira idealmente, **quale soggetto autonomo**, ai principi della Costituzione Italiana e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e si pone in sintonia con gli ideali di pace e di giustizia sociale;
- crede nel valore del lavoro. Orienta la propria azione ai principi della solidarietà;
- crede nei valori dell'accoglienza;
- crede nel rispetto rigoroso delle leggi e promuove il senso di legalità;
- favorisce l'incontro tra generazioni;
- crede nel dialogo tra fedi religiose e difende la laicità delle istituzioni;
- crede nel ruolo fondamentale della scuola come luogo di crescita e formazione civile dei giovani;
- persegue la collaborazione con le altre associazioni della città e della provincia, perché crede che la cultura e la partecipazione siano patrimonio di tutti.

Art. 3

L'Associazione è estranea a movimenti e a partiti politici, ma non rinuncia, quale libera associazione di promozione sociale, ad esprimere orientamenti e opinioni su temi di interesse pubblico.

Art. 4

L'Associazione conferma il proprio legame indissolubile con Pordenone, si identifica nella sua storia, si considera interprete fedele della sua tradizione e della sua cultura, si riconosce nelle radici del lavoro e dell'operosità, dell'ingegno e dell'imprenditoria-

lità, nelle grandi figure che hanno connotato gli accadimenti storici dal Risorgimento all'Unità d'Italia, dalla nascita della Repubblica all'istituzione della Provincia di Pordenone. Si adopera affinché Pordenone sia una comunità accogliente, pacifica, tollerante, unita. Si impegna a promuovere l'incontro e la concordia sociale.

Art. 5

L'Associazione crede nel ruolo essenziale e centrale delle istituzioni pubbliche, specialmente di quelle locali. Con esse intende perseguire un'alleanza di obiettivi e di intenti comuni, secondo i principi di sussidiarietà. L'Associazione difende le istituzioni pubbliche come luogo di sintesi e rappresentazione degli interessi sociali.

Art. 6

L'Associazione crede nel ruolo del volontariato a cui si sente di appartenere e intende praticare lo spirito del volontariato secondo i principi e i contenuti del Decreto Legislativo n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 7

L'Associazione, coerentemente ai principi ispiratori di cui ai precedenti articoli si propone, nell'ambito della propria autonomia:

a) - la promozione di iniziative nel campo della reciproca solidarietà nelle sue diverse espressioni in collaborazione con soggetti che operano in tale ambito;

b) - di favorire la partecipazione attiva dei cittadini alla vita sociale, senza tralasciare le questioni relative all'inclusione sociale quale forma per eliminare le discriminazioni sociali nel rispetto delle varie diversità (razza, sesso, cultura, religione, età, disabilità, ecc.);

c) - la promozione della cultura dell'incontro e della partecipazione, in collaborazione con le altre associazioni della città e della provincia;

d) - la promozione delle arti nelle loro diverse espressioni e linguaggi, la valorizzazione della tradizione e della memoria dei luoghi;

e) - di sostenere la ricerca sulla storia locale;

f) - con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.:

. la cura, lo svolgimento e la gestione di ogni iniziativa e attività finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale ed ogni iniziativa finalizzata alla divulgazione culturale a favore della collettività dei cittadini,

. la cura di iniziative editoriali di pregio

. la valorizzazione della propria sede come luogo di incontro e di scambio culturale;

. la valorizzazione della propria biblioteca sociale, rendendo fruibile per la collettività il patrimonio documentale in essa conservato;

g) - la promozione dell'educazione e l'apprendimento musicale, nonché la produzione e allestimento di manifestazioni teatrali e musicali;

h) - la promozione e la realizzazione di attività formative nel campo dei mestieri, delle professioni e delle arti;

i) - di consolidare i rapporti con la scuola e l'università, favorendo la collaborazione di docenti e formatori, condividendo e promuovendo iniziative didattiche che arricchiscano l'offerta educativo/formativa, istituendo anche premi e forme di sostegno e aiuto allo studio;

l) - la realizzazione di progetti a sostegno della Famiglia.

Art. 8

L'Associazione ha sede in Pordenone, corso Vittorio Emanuele II n. 44, presso "Palazzo Gregoris" di proprietà della stessa.

Art. 9

Le spese correlate all'attività dell'Associazione, al funzionamento della sua struttura

organizzativa e amministrativa e al mantenimento della sede di proprietà derivano principalmente dalle quote associative, dai contributi pubblici e privati e da contributi europei.

Titolo II

Dei Soci

Art. 10

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge vigente (attualmente sette persone fisiche o tre associazioni di promozione sociale).

Possono aderire all'Associazione:

- le persone fisiche;
- altri enti del Terzo settore, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale;
- altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea può nominare "Soci benemeriti" quei cittadini che si sono ritenuti meritevoli di tale riconoscimento per il loro apporto culturale, sociale e operativo all'interno dell'Associazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e doveri.

L'adesione all'Associazione avviene attraverso la presentazione al Consiglio di Amministrazione di una domanda che, oltre a contenere i dati identificativi della persona, impegna l'aderente ai seguenti precisi vincoli:

- a) l'adesione ai principi della Carta Costituzionale;
- b) l'adesione alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- c) l'adesione alle norme dello Statuto e dei Regolamenti Interni.

L'adesione all'Associazione rappresenta la volontà e l'impegno da parte del socio a riconoscersi in un modello di relazioni e di comportamenti solidamente ancorati ai principi di una rinnovata e rafforzata convivenza civile.

Un socio non può essere contemporaneamente membro del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri, ma può far parte soltanto di uno di detti Organi Sociali.

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Nello svolgimento della sua attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017, solo quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

L'ammissione come socio è subordinata all'accoglimento della domanda d'ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione o di un proprio delegato. L'ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

In caso di non accoglimento, il Consiglio d'Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli inte-

ressati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. I soci possono esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione e previa richiesta scritta al Presidente.

Art. 11

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione e mancato pagamento per due anni consecutivi della quota sociale.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione nei termini di cui all'art. 24 del codice civile.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio d'Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che cessino di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 12

Nell'ambito delle attività promosse è consentita la costituzione di "*Gruppi tematici*".

La costituzione dei "*Gruppi tematici*" e le proposte operative che da questi promanano, sono approvate, su proposta della Direzione Sociale, dal Consiglio di Amministrazione.

Le proposte una volta approvate, rientrano nei programmi annuali dell'Associazione.

La costituzione ed il funzionamento dei suddetti gruppi vengono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

L'Associazione, in coerenza con i principi statutari, intende concorrere attivamente alla vita civile e istituzionale di Pordenone. Per questo intende proporsi quale luogo di crescita e formazione dei giovani della città e della provincia. Per favorire la partecipazione dei giovani alla vita dell'Associazione di età compresa tra i 15 e i 29 anni, è istituito il "*Gruppo Giovani*". Il "*Gruppo Giovani*" si regola sulla base dei deliberati del Consiglio d'Amministrazione, su proposta della Direzione Sociale. Un rappresentante designato dall'assemblea del Gruppo può assistere ai Consigli d'Amministrazione della Società Operaia. La costituzione ed il funzionamento dei suddetti gruppi vengono definiti dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo III

Degli Organi Sociali

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- la Direzione Sociale;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci e il Revisore se nominato;
- il Collegio dei Probiviri.

TITOLO IV

Dell'Assemblea Generale

Art. 15

L'Assemblea Generale, Ordinaria e Straordinaria, è la massima manifestazione della partecipazione dei soci alla vita dell'Associazione, il momento in cui si favorisce il confronto sui temi che connotano la vita e l'attività dell'Associazione e vi partecipano tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Sono di competenza dell'Assemblea Generale tutte le materie indicate nell'art. 25, primo comma, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare 3 (tre) associati, qualora l'Associazione abbia un numero di associati inferiore a 500 (cinquecento e 5 (cinque) associati qualora l'Associazione abbia un numero di associati non inferiore a 500 (cinquecento).

Si applicano i commi 4 e 5, dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima, seconda, ed eventuale terza convocazione nel solo caso di modifiche statutarie, e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea a ciascun socio, ad uno dei recapiti risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria una volta all'anno, di norma entro il mese di aprile, per la discussione e l'approvazione della Relazione morale del Consiglio di Amministrazione, del bilancio consuntivo e di previsione.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando il Consiglio d'Amministrazione o il Presidente pro-tempore ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Non è consentita una terza convocazione dell'Assemblea per deliberare su argomenti diversi dalle modifiche statutarie.

Tra una convocazione e quella successiva devono intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In caso di assenza del Presidente, le sue veci sono svolte dal Vice-Presidente e, in caso d'impedimento anche di quest'ultimo, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione.

Il verbale è redatto dal Segretario e firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario stesso e deve essere approvato dall'Assemblea nella seduta successiva.

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, il principio di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione venga indicato il "link" tramite il quale ciascun socio potrà collegarsi ed effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'Assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'Assemblea).

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 117/2020, qualora il numero degli associati sia non inferiore a cinquecento unità, v'è la possibilità di costituire e svolgere assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie, o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

Ogni socio ha diritto di intervenire solo ad una delle assemblee separate convocate in relazione alla lettera alfabetica del cognome del socio e può farsi rappresentare solo da un altro socio che abbia diritto di partecipare a quell'assemblea separata. Ogni assemblea separata è presieduta da almeno un membro del Consiglio d'Amministrazione e nomina uno o più delegati all'Assemblea Generale. Quando si adopera tale forma di convocazione, l'Assemblea Generale sarà costituita dai delegati presenti nelle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli e risultante dal processo verbale della rispettiva assemblea separata. I delegati sono eletti, in ciascuna assemblea separata, nella proporzione di uno a dieci, o frazione di dieci soci in essa presenti o rappresentati e in modo comunque che sia assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. I delegati rappresenteranno, in Assemblea Generale, i voti espressi nelle assemblee separate. In caso di impossibilità di nomina di un delegato che rappresenti l'espressione dei voti contrari e/o astenuti, è riservata ai soci di minoranza la facoltà di farsi rappresentare da un delegato nominato da loro stessi, anche se già delegato dai soci di maggioranza. L'assemblea separata dovrà nominare tanti delegati supplenti, quanti sono i delegati nominati, affinché in caso di necessità, risulti sempre essere garantita la espressione di voto in seno all'Assemblea Generale.

I verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano all'unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione di ogni deliberazione presa.

L'Assemblea Generale è costituita dai delegati delle assemblee separate e dagli eventuali supplenti, i quali rappresentano il numero dei soci in esse presenti o rappresentati. I delegati all'Assemblea Generale sono strettamente vincolati ad esprimere, per ogni deliberazione da adottare, il loro voto secondo il mandato ricevuto, rappresentando, in Assemblea Generale, le espressioni di voto manifestate nell'assemblea separata che li ha eletti. Per ogni deliberazione dell'Assemblea Generale il computo dei voti sarà fatto esclusivamente in base alle risultanze dei verbali di ciascuna deliberazione dell'assemblee separate, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 bis

L'Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero

degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15 ter

L'Assemblea Generale Straordinaria

L'Assemblea straordinaria ha le seguenti competenze:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'Associazione e le operazioni di cui all'art. 42 bis del C.C.

Art. 15 quater

Modifiche Statutarie

Il presente Statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea Straordinaria, convocata, anche in eventuale terza convocazione, secondo le disposizioni contenute nel presente Statuto.

Tra una convocazione e quella successiva devono intercorrere almeno sette giorni.

Art. 15 quinquies

Quorum costitutivi e deliberativi

In prima convocazione le delibere di modifica dello Statuto sono validamente assunte qualora siano presenti almeno i tre quarti dei soci in regola con la quota associativa e le stesse siano votate dalla maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide se assunte in presenza di un numero non inferiore a un quarto dei soci e votate dalla maggioranza dei presenti.

In terza convocazione le deliberazioni sono valide se assunte qualunque sia il numero dei soci presenti e se votate dalla maggioranza semplice degli stessi.

Art. 15 sexies

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con la presenza in Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci iscritti e con la maggioranza dei soci intervenuti.

In detta Assemblea non può essere trattato altro argomento.

Le deleghe sono escluse.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento decide sulla destinazione del patrimonio sociale.

Il patrimonio residuo è devoluto secondo quanto previsto dall'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, se operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o enti pubblici del territorio aventi finalità analoga o a fini di utilità sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i

propri associati.

Titolo V

Del Consiglio di Amministrazione

Art. 16

Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di gestione dell'Associazione ed è espressione dell'Assemblea Generale secondo le modalità previste dalle norme regolamentari. E' l'organo che esamina e ratifica le deliberazioni della Direzione Sociale. La sua funzione è di raccordo tra il corpo sociale che si esprime in via prioritaria attraverso l'Assemblea Generale e l'organo di governo dell'Associazione rappresentato dalla Direzione Sociale e dal Presidente. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione hanno dunque carattere vincolante per la Direzione Sociale e il Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta della Direzione Sociale, delibera su tutte le iniziative di promozione sociale, culturale e/o artistica che saranno promosse dall'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 (dodici) membri eletti dall'Assemblea Generale Ordinaria dei soci.

Non possono essere elette in Consiglio d'Amministrazione persone che rivestano la qualità di consigliere d'amministrazione in altre associazioni aventi finalità analoghe, salvo diversa motivata determinazione dei restanti componenti del Consiglio. Il componente del Consiglio in eventuale conflitto di interesse non può partecipare alla seduta ed alla votazione del relativo argomento.

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre anni e si rinnova alla scadenza del triennio. I componenti del Consiglio d'Amministrazione, qualora non siano intervenute condizioni ostative, sono rieleggibili.

Art. 17

Al Consiglio di Amministrazione competono la gestione e la tutela degli interessi istituzionali dell'Associazione e dei soci.

Il Consiglio d'Amministrazione:

- provvede all'utilizzo del patrimonio sociale per il raggiungimento degli scopi previsti dal presente Statuto;
- nomina, fra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente, i componenti della Direzione Sociale ed il Segretario.

Art. 18

Il Consiglio ha facoltà di deliberare su tutte le materie, che non siano espressamente riservate all'Assemblea Generale e/o alla Direzione Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la Direzione Sociale a deliberare su alcune materie di propria attribuzione.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, su proposta della Direzione Sociale, affidare specifici incarichi anche di rappresentanza presso altre istituzioni.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga nel corso dell'anno a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Le convocazioni delle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono predisposte dal Presidente, con invito scritto, mediante anche mezzi di convocazione elettronica, nel quale deve essere riportato l'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

Detto invito deve essere trasmesso, almeno cinque giorni prima della riunione, salvo

la convocazione d'urgenza.

Una copia integrale della convocazione è affissa all'albo sociale.

Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione possono anche avvenire con il sistema dell'audio-video conferenza, con le regole previste per l'Assemblea dei soci.

Se nel corso del triennio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede alla loro surroga, scorrendo la graduatoria dei candidati che nel corso dell'ultima Assemblea Ordinaria hanno riportato il maggior numero di voti risultanti dal verbale delle operazioni di voto.

I consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del consigliere sostituito.

TITOLO VI

Della Direzione Sociale

Art. 19

La Direzione Sociale si articola in una serie di competenze che corrispondono ai seguenti principali segmenti di attività istituzionale dell'Associazione:

- la gestione delle questioni giuridiche ed economiche;
- l'attività e i rapporti con le istituzioni scolastiche;
- le attività sociali, socio-assistenziali e di solidarietà;
- l'attività di promozione culturale, teatrale, musicale e di formazione.

Ai componenti della Direzione Sociale viene assegnata la direzione di un comparto di competenza. Il loro mandato deve conformarsi agli indirizzi deliberati dall'Assemblea Generale e dal Consiglio d'Amministrazione in stretto raccordo con il Presidente dell'Associazione. Ogni componente della Direzione Sociale può avvalersi del supporto del gruppo tematico di riferimento di cui al presente statuto.

La Direzione Sociale è composta dal Presidente, dal Vice-Presidente e da tre componenti eletti dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri nella prima seduta utile, mediante votazione segreta. Qualora se ne appalesi la necessità, il Presidente può estendere la partecipazione alle riunioni della Direzione Sociale anche ad altri consiglieri o a rappresentanti di gruppi tematici operanti nell'ambito dell'Associazione.

Art. 20

La Direzione Sociale vigila sugli adempimenti amministrativi e gestionali dell'Associazione, valutando e attuando le proposte e le iniziative che risultino utili e opportune per l'interesse dell'Associazione assicurando la necessaria e puntuale informazione al Consiglio di Amministrazione.

La Direzione Sociale delibera a maggioranza di voti e le sue sedute sono valide solo in presenza di almeno tre dei suoi componenti.

La Direzione Sociale predispone il bilancio di previsione e quello consuntivo, li propone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e, quindi, dell'Assemblea Generale.

Il Presidente o i membri della Direzione Sociale che non provvedono alle mansioni del loro ufficio o che mettano in atto comportamenti incoerenti con il ruolo ricoperto, possono essere revocati dall'Assemblea Ordinaria.

Del Presidente

Art. 21

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. All'atto del suo insediamento, formula una dichiarazione di intenti. La dichiarazione viene pronunciata nella seduta del Consiglio d'Amministrazione, immediatamente dopo la sua elezione, secondo la formula riportata nel Regolamento Interno.

Il Presidente convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei soci, le riunioni del Consiglio di Amministrazione e della Direzione Sociale.

Se impedito, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal componente più anziano della Direzione Sociale.

Del Segretario

Art. 22

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, tra i propri componenti.

Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei documenti, registri, titoli sociali e della corrispondenza.

Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria, dal Consiglio di Amministrazione e dalla Direzione Sociale.

Il Segretario risponde alla Direzione Sociale.

Art. 23

Le funzioni di segreteria amministrativa sono supportate da soci volontari o svolte da operatori dipendenti dell'Associazione. In tal caso, il rapporto di lavoro è regolato secondo quanto previsto dai relativi contratti di lavoro.

La segreteria amministrativa risponde direttamente al Presidente dell'Associazione.

Titolo VII

Dell'Organo di Controllo

Art. 24

E' prevista la nomina di un Organo di controllo denominato Collegio Sindacale, anche monocratico, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

La nomina di tale organo è obbligatoria al ricorrere delle condizioni di legge

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25

E' prevista la nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nei casi indicati e secondo quanto disciplinato dall'art. 31, del D.Lgs. 117/2017 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

TITOLO VIII

Del Collegio dei Probiviri

Art. 26

Qualsiasi controversia che insorga tra i soci, oppure tra i soci e gli organi istituzionali rappresentativi dell'Associazione per motivi attinenti e/o dipendenti dal rapporto so-

ciale, deve essere sottoposta alle decisioni esclusive ed inappellabili del Collegio dei Probiviri, che emetterà le sue pronunce anche in veste di mandatario e/o di amichevole compositore e senza alcun vincolo di formalità procedurali, tranne quello di convocare e sentire preventivamente le parti interessate.

La decisione del Collegio dei Probiviri deve essere motivata e presa a maggioranza di voti.

I Probiviri sono nominati in numero di 5 (cinque) dall'Assemblea Generale per ogni triennio. Di essi, 3 (tre) membri sono effettivi e 2 (due) supplenti. I componenti del Collegio dei Probiviri sono rieleggibili per non più di 3 (tre) mandati.

Le modalità di funzionamento e convocazione del Collegio dei Probiviri sono demandate al Regolamento Interno.

TITOLO IX

Dei Presidenti Emeriti

Art. 27

E' "Presidente Emerito" dell'Associazione ogni socio che ha svolto le funzioni di Presidente dell'Associazione.

TITOLO X

Del Bilancio

Art. 28

L'Associazione assicura l'equilibrio del proprio bilancio e la sostenibilità del debito, secondo i principi sanciti dalla Legge Costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio d'Amministrazione e viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione, se ne ricorrono i presupposti di legge, deve:

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale;
- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Titolo XI

Dei volontari e dei lavoratori

Art. 29

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle con-

dizioni preventivamente stabilite dal Consiglio d'Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 30

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO XII

Del Patrimonio Sociale

Art. 31

Il Patrimonio della Associazione è costituito dai beni immobili e mobili e da ogni altro titolo di proprietà.

Le donazioni e i contributi non aventi specifica destinazione, possono essere utilizzati per i fini indicati nel presente Statuto.

Art. 32

I titoli ed i valori che costituiscono il patrimonio sociale vanno depositati presso un istituto di credito a scelta del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO XIII

Art. 33

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs.117/2017 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni, in quanto compatibile, e dal Codice civile.

F.to Mario Tomadini

F.to Gaspare Gerardi